

3/14/2021



21/179/SR15/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE DEROGA
ALLA RESA MASSIMA DI UVA AD ETTARO NELLE UNITÀ
VITATE ISCRITTE A SCHEDARIO, DIVERSE DA QUELLE
RIVENDICATE PER PRODURRE VINI A DOP E A IGP**

Parere, ai sensi dell'art. 8 comma 10-bis della Legge 12 dicembre 2016, n. 238

Punto 15) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti riportati nel testo allegato.

Roma, 3 novembre 2021

Proposta emendativa schema di decreto

Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 8 comma 10-bis: deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP.

VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

VISTO in particolare, l'articolo 8, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, come modificato dall'articolo 224 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a tenore del quale “La resa massima di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP è pari o inferiore a 50 tonnellate. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e, comunque, non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.”;

VISTO, altresì, l'articolo 8, comma 10 bis della medesima legge 12 dicembre 2016, n. 238, come modificato dall'articolo 224 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che, in deroga a quanto previsto al citato comma 10, il Ministero definisca, con proprio provvedimento da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva per ettaro fino a 40 tonnellate;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 contenente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola”;



VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea e, in particolare, l'articolo 4, comma 3;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

RITENUTO di dare applicazione alle richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2.3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281



DECRETA

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 8, comma 10-bis, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le aree vitate dove è ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40,000 tonnellate sono individuate a livello di Comune e sono riportate nell'Allegato I, parte integrante del presente decreto.
2. Le aree di cui al comma 1 sono state individuate, sulla base ~~delle rese di produzione superiore alle 30,00 tonnellate per ettaro come~~ della produzione e della superficie, delle unità vitate non rivendicate a do o ig e della superficie rivendicata a do o ig, risultanti dalle dichiarazioni di vendemmia presentate annualmente e relative alle cinque campagne vitivinicole 2015-2019, essendo a tal fine sufficiente che ~~il superamento della soglia delle 30,00 tonnellate sia stata registrata in una sola delle~~ nell'arco delle cinque campagne considerate siano state registrate a livello comunale, anche in annualità diverse, le tre seguenti condizioni:
 - il superamento della soglia delle 30,000 tonnellate per ettaro;
 - l'incidenza della superficie non rivendicata a do o ig, almeno del 10%;
 - la superficie non rivendicata a do o ig, superiore a 5 ettari.
3. Entro il 30 marzo 2022 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali eventuali integrazioni da apportare all'Allegato I, sulla base della verifica che almeno il ~~50%~~ 25% dei produttori, che insistono nel Comune per il quale si chiede l'iscrizione, abbia registrato una resa produttiva superiore alle 30,000 tonnellate per ettaro, in almeno un'annualità tra il 2015 e il 2019.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno, le Regioni e le Province autonome, in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 ed in base ai propri indirizzi di politica vitivinicola, possono richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'esclusione dall'Allegato di cui al comma 1 delle aree vitate ricadenti nel proprio territorio.
5. Con decreto del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione Generale delle politiche europee e internazionali si provvederà ad apportare le integrazioni e le esclusioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. Per il mancato rispetto di quanto normato nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla Legge n. 238/2016.
7. Il presente provvedimento entra in applicazione a decorrere dalla campagna vitivinicola 2022/2023.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



DM Rese vini non a DO-IG nota metodologica dati ed elaborazioni

Specifica dati considerati nelle elaborazioni

Art. 1 comma 2

Base dati: Dichiarazioni di vendemmia campagne da 2015 a 2019

Dettaglio: per campagna vendemmiale, per Comune (in cui incide la superficie) e per CUA

Riferimento a quanto presente nel decreto	spiegazione
“della produzione e della superficie, delle unità vitate non rivendicate a do o ig”	Produzione dichiarata a vino comune o varietale
	Superficie dichiarata a vino comune o varietale
“della superficie rivendicata a do o ig”	Superficie dichiarata a do o ig

$$\text{Superficie totale dichiarata} = \text{Superficie dichiarata a vino comune o varietale} + \text{Superficie rivendicata a do o ig}$$

Si escludono i superi di campagna;

Si includono i dati relativi a vigneti (superficie in quanto uva prodotta è pari a zero) rivendicati a zero;

Elaborazione

Si procede con un raggruppamento applicando la sommatoria ($\Sigma()$) per Comune e per campagna.

Si calcolano i tre parametri Resa (t/ha), Incidenza percentuale e Superficie relativi alle uv non rivendicate a do o ig e più precisamente:

$$\text{Resa (t/ha)} = \frac{\Sigma(\text{Produzione dichiarata a vino comune o varietale})}{\Sigma(\text{Superficie dichiarata a vino comune o varietale})}$$

$$\text{Incidenza percentuale} = \left(\frac{\Sigma(\text{Superficie dichiarata a vino comune o varietale})}{\Sigma(\text{Superficie totale dichiarata})} \right) \times 100$$

$$\text{Superficie} = \Sigma(\text{Superficie dichiarata a vino comune o varietale})$$

Dall'elaborazione si mantengono, raggruppando a livello di Comune i valori massimi di ogni parametro calcolato (Resa (t/ha)_{max}, Incidenza percentuale_{max}, Superficie_{max})

Dal raggruppamento generato si selezionano i Comuni che risultano avere i tre parametri come specificato al comma 2 nell'arco delle cinque campagne considerate, a livello comunale, anche in annualità diverse.

Art 1 comma 3

1. Dati derivanti dalle dichiarazioni di vendemmia campagne dal 2015 al 2019 compresi, suddivisi per anno, Comune, CUA e tipologia di vino (Varietali; Comuni); (anno comune cuaa sup_vc sup_vv uva_vc uva_vv)
2. Si escludono i superi di campagna;
3. Si includono i dati relativi a vigneti (superficie in quanto uva prodotta è pari a zero) rivendicati a zero;
4. I dati di Superficie e uva prodotta per vini varietali e vini comuni vengono sommati tra loro come fossero un'unica tipologia di vino (vino generico)
5. Si calcola la resa media per cuaa e per ciascuna campagna per i vini generici (uva generici / sup_generici) e si determinano i CUA che hanno avuto una resa maggiore di 300qli/ha in ogni annata;
6. Si conteggiano il totale dei CUA con resa oltre 300 qli/ha campagna per campagna, Comune per Comune;
7. Si conteggiano il totale dei CUA che ha dichiarato superfici vitate nella dichiarazione di vendemmia, campagna per campagna, Comune per Comune;
8. Si mettono in relazione i dati dei punti 6 e 7 campagna per campagna, Comune per Comune, ovvero si rapportano il numero dei CUA con resa > 300 qli/ha in quel Comune e in quell'annata con il totale dei CUA che in quello stesso Comune e in quella stessa annata hanno dichiarato superficie vitata nella dichiarazione di vendemmia;



9. I Comuni per cui è presente un'incidenza percentuale pari o superiore al 25%, anche in una sola campagna, rientrano nella deroga prevista al comma 3 art. 1.

